



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Deliberazione N. 11 del 27 marzo 2019*

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019**

**Settore:** Settore 2 - Settore Economico Finanziario E Gestione Risorse Interne

**Servizio:** Servizio Gestione Entrate

**Tipo Atto:** Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2019 il giorno 27 marzo 2019 del mese di Marzo alle ore 20:0028 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Francesco Bonfantoni nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Ido	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cripezzi Emanuele		A
Del Rosso Aurora	P	
Gargani Fabio	P	
Genuino Gabriele		A.G.
Giuggiolini Lisa		A
Innocenti Alessio	P	
Mainolfi Giuseppe	P	
Mazzei Sabrina	P	
Padovani Marco	P	
Proietti Romina	P	
Pagliaro Irene		A
Talini Giulia		A.G.
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	
Spinelli Alessio	P	

Consiglieri assegnati n. **17**

Presenti n. **12**

Assenti n. **5**

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Mainolfi Giuseppe, Mazzei Sabrina, Proietti Romina.

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale), e successive modificazioni ed integrazioni, è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2014;
- la normativa IMU rinvia (con riferimento ad alcune specifiche previsioni normative) al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito e disciplinato l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una serie di modifiche alla suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per quanto attiene la parte disciplinante l'imposta municipale propria (IMU), nonché modifiche all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art 1, comma 703, dispone, a partire dal 2014, la non applicazione dell'imposta (comma 708) ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola;

RICORDATO l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale, tra l'altro:

- al comma 2, prevede che *“L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di*

*proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:”*

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente:
    - alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica);
    - alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza);
    - alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale);
    - al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    - alla carriera prefettizia;per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- al comma 3 disciplina che *“La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:*
    - a) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;*
    - b) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
    - c) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia*

*a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.”*

- al comma 4 ricorda che *“Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°(gradi) gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:*
  - *a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;*
  - *b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;*
  - *b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;*
  - *c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;*
  - *d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;*
  - *e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1”;*
- al comma 5 definisce che *“Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1°(gradi) gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135”;*
- al comma 6 prevede che *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;*
- al comma 6-bis stabilisce che *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”;*
- al comma 7 stabilisce che *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;*
- al comma 8 prevede che *“L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”;*
- al comma 9 stabilisce che *“i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;*
- al comma 9 bis prevede che *“a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa*

*costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”;*

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 7 giugno 2012, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU),
- n. 42 del 28 luglio 2014, con cui sono state apportate alcune modificazioni,
- n. 15 del 29 aprile 2016 con cui sono state introdotte ulteriori modifiche al regolamento a seguito della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), e al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23);

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Decreto legislativo 23/2011, il versamento dell'imposta deve essere effettuato al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;

RILEVATO, in particolare, che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel definire i margini di manovra tariffaria in capo all'ente locale, impone una logica di interdipendenza tra le scelte operate in materia di aliquote IMU e quelle TASI, tanto è vero che il comma 640 stabilisce che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”*;

PRECISATO in ogni caso che l'Ente, nel definire la manovra finanziaria da adottare ai fini IMU, deve necessariamente valutare:

- la pressione fiscale a carico dei contribuenti derivante dalla tassazione IMU e TASI in modo che la medesima tenga conto, non solo delle esigenze di bilancio per l'anno 2019, ma sia anche compatibile e rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa sopra richiamata;
- la carenza di consistenti risorse di parte corrente, principalmente in conseguenza della soppressione dell'IMU e, a partire dal 1° gennaio 2016, della TASI, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, della L. 208/15, sulle abitazioni principali e pertinenze, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oltre che dei tagli ai trasferimenti imposti da varie disposizioni di finanza pubblica;
- la necessità di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità, dato il contesto di diffusa crisi economica e di difficoltà per le famiglie quale quello attuale;
- la manovra tributaria IMU adottata negli anni scorsi in materia e l'eventuale compatibilità con gli obiettivi di bilancio fissati per l'anno 2019;

RICORDATO che la pressione tributaria in materia IMU è rimasta inalterata dal 2015 e che tale conferma è avvenuta:

- per l'anno 2016 tramite espresso atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2016
- per gli anni 2017 e 2018 tramite proroga in forma tacita, in assenza di specifica deliberazione di conferma, come consentito dalla Legge 296/2006 articolo 1, comma 169;

VALUTATO opportuno confermare la manovra tributaria in materia di IMU già adottata negli anni scorsi al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2019 definiti con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2019-2021 - Esame ed approvazione*", ed, in particolare, il mantenimento del gettito ordinario dell'entrata connessa al tributo in esame;

CONFERMATA di conseguenza la manovra tributaria IMU già vigente negli anni scorsi e che si declina secondo il seguente dettaglio:

A) aliquota di base pari allo 1,06 per cento, di cui al D.L. 201/2011, art. 13 comma 6, da applicare a tutte le unità immobiliari diverse da quelle destinate ad abitazione principale e relative assimilazioni, *ad esclusione di quelle:*

a) ad uso abitativo concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla normativa IMU, a cui è riservata l'applicazione dell'aliquota dello 0,86 per cento, a condizione che sia presentata a questa Amministrazione, entro la data del saldo IMU 2019, specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune;

b) non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, e non cessato al 31 dicembre 2019, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservata l'applicazione dell'aliquota di base abbattuta del 50 per cento, e quindi dello 0,53%, a condizione che sia presentata a questa Amministrazione, entro la data del 15 gennaio 2020, specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune (per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate);

c) appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, e non cessato al 31 dicembre 2019, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento della quota di imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. Conseguentemente, l'aliquota da applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, corrispondente alla quota riservata allo Stato. L'ottenimento della presente agevolazione è condizionata dalla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del 15 gennaio 2020, di specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune (per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate);

B) aliquota prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 7, per l'abitazione principale

appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché relative pertinenze (come definite dal D.L. 201/2011, art. 13 comma 2) nella misura dello 0,45 per cento;

- C) detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- D) aliquota dello 0,5 per cento riservata agli immobili ad uso abitativo locati con contratto "a canone concordato" ai sensi della legge 431/98;
- E) assimilazione alle abitazioni principali per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO necessario, altresì, in sede di manovra tributaria IMU anno 2019, dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15 ottobre 2018, avente ad oggetto *"risoluzione congiunta presentata dai gruppi consiliari PD e Forza Italia – proposta di provvedimenti di agevolazioni alle attività di Piazza Montanelli per i disagi causati dai lavori e per dotarsi di un apposito regolamento per gli interventi a sostegno delle attività ubicate in zone precluse al traffico veicolare o pedonale per la realizzazione di opere pubbliche"*, con cui è stato stabilito di invitare l'Amministrazione Comunale a ridurre i tributi comunali a carico degli esercizi commerciali che si trovano nell'area della Piazza Montanelli, ed in particolare *"la riduzione del 25% dell'IMU nel caso in cui i commercianti/artigiani siano proprietari degli immobili nei quali si è svolta l'attività"*;

RITENUTO, in particolare, in attuazione degli indirizzi contenuti nella sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15 ottobre 2018, introdurre, per il solo anno 2019, una riduzione del 25% dell'IMU dovuta per i fabbricati posseduti ai fini IMU, in tutto o in parte, da soggetti che svolgono negli stessi locali attività commerciali o artigianali, aventi i requisiti di seguito indicati:

- i. fabbricati localizzati nell'area interessata da lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli, la cui delimitazione è riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto,
- ii. fabbricati con categoria catastale compatibile con l'esercizio di attività commerciali o artigianali esercitate nei medesimi,
- iii. fabbricati con categoria catastale non appartenente alla D;

RICORDATO che la sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15.06.2010 riconosce all'agevolazione fiscale *"natura eccezionale"* che impone una *"interpretazione, rigorosa"*: *"le norme agevolative fiscali", infatti, sono "di stretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti" dalla normativa perché costituiscono comunque "deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost."*;

RITENUTO in analogia alle riduzioni IMU previste per l'avvio di nuove attività economiche, condizionare l'ottenimento della riduzione IMU anno 2019 su fabbricati interessati dai lavori di Piazza Montanelli alla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del 15 gennaio 2020, di dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune;

CONSIDERATO che l'introduzione di tale misura eccezionale è in linea con le previsioni regolamentari in materia IMU oggetto di integrazione in questa stessa seduta consiliare;

VERIFICATO che la suddetta manovra agevolativa promossa dal Consiglio Comunale n. 52 del 15 ottobre 2018, ad un primo studio, dovrebbero generare una minore entrata pari a circa 2.000,00, mantenendo quindi invariati gli equilibri di bilancio anno 2019 già deliberati;

RICORDATO che:

- affinché le aliquote e detrazioni IMU siano applicabili per l'anno 2019 è necessario

che le stesse siano adottate dall'organo preposto entro i termini di approvazione del bilancio;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, termine già differito una prima volta al 28 febbraio;

RAVVISATA, per quanto sopra, l'urgenza di adottare le aliquote e detrazioni IMU entro il termine del 31 marzo 2019, termine ultimo ad oggi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di adozione se la deliberazione è inviata dal comune entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il termine del 28 ottobre;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, del D.Lgs. 23/2011, art. 8, commi 5 e 7, e del D.L. 201/2011 art. 13 commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis;

#### VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole in data 25.03.2019 da parte della I Commissione



Consiliare permanente, denominata “Affari Generali, Bilancio, Tributi”;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto digitale e successivamente trascritto;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Ido	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cripezzi Emanuele		A
Del Rosso Aurora	P	
Gargani Fabio	P	
Genuino Gabriele		AG
Giuggiolini Lisa	P	
Innocenti Alessio		A
Mainolfi Giuseppe	P	
Mazzei Sabrina	P	
Padovani Marco		A
Proietti Romina	P	
Pagliari Irene	P	
Talini Giulia		AG
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	
Spinelli Alessio	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 12

Assenti n. 5

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
12	3 (Giuggiolini, Mainolfi, Testai)	8	1 (Banti)

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate, di approvare a copertura dell'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione anno 2019, la manovra tributaria relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, meglio descritta ai punti seguenti:

1. di confermare l'aliquota di base pari allo 1,06 per cento, di cui al D.L. 201/2011, art. 13 comma 6, da applicare a tutte le unità immobiliari diverse da quelle destinate ad abitazione principale e relative assimilazioni, *ad esclusione di quelle*:
  - (a) ad uso abitativo concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla normativa IMU, a cui è riservata l'applicazione dell'aliquota dello 0,86 per cento, a condizione che sia presentata a questa Amministrazione, entro la data del saldo IMU 2019, specifica

dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune;

- (b) non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, e non cessato al 31 dicembre 2019, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservata l'applicazione dell'aliquota di base abbattuta del 50 per cento, e quindi dello 0,53%, a condizione che sia presentata a questa Amministrazione, entro la data del 15 gennaio 2020, specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune (per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate);
- (c) appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, e non cessato al 31 dicembre 2019, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l'abbattimento della quota di imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. Conseguentemente, l'aliquota da applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, corrispondente alla quota riservata allo Stato. L'ottenimento della presente agevolazione è condizionata dalla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del 15 gennaio 2020, di specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune (per nuova attività si intende l'inizio di un'attività economica, con esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate);
2. di confermare l'aliquota prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 7, per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché relative pertinenze (come definite dal D.L. 201/2011, art. 13 comma 2) nella misura dello 0,45 per cento;
  3. di confermare la detrazione di € 200,00 prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze;
  4. di confermare l'aliquota allo 0,5 per cento riservata agli immobili ad uso abitativo locati con contratto "a canone concordato" ai sensi della legge 431/98;
  5. di confermare l'assimilazione alle abitazioni principali per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  6. di introdurre, per il solo anno 2019, in attuazione degli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15 ottobre 2018, riportata in premessa, una riduzione del 25% dell'IMU dovuta per i fabbricati posseduti ai fini IMU, in tutto o in parte, da soggetti che svolgono negli stessi locali attività

commerciali o artigianali, aventi i requisiti di seguito indicati:

- i. fabbricati localizzati nell'area interessata da lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli, la cui delimitazione è riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto,
  - ii. fabbricati con categoria catastale compatibile con l'esercizio di attività commerciali o artigianali esercitate nei medesimi,
  - iii. fabbricati con categoria catastale non appartenente alla D;
7. di condizionare l'ottenimento della riduzione sull'aliquota IMU, di cui al punto precedente, alla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del 15 gennaio 2020, di specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune, attestante i requisiti sopra elencati;
  8. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, allegato 1 – planimetria identificativa dell'area dei lavori riqualificanti Piazza Montanelli;
  9. di ricordare che:
    - ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del Decreto legislativo 23/2011 il versamento dell'imposta deve essere effettuato al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
    - ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata dovrà essere eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
  10. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione avvenuta delle aliquote IMU da parte del Consiglio Comunale, della:
    - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, secondo le modalità stabilite con nota prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    - adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
  11. di ricordare che in virtù dell'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011 la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista *efficacia* a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con *effetto* dal 1 gennaio dell'anno di adozione se la deliberazione è inviata dal comune entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il termine del 28 ottobre;
  12. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.

267 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Indi il Consiglio Comunale**

Ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare il piano tariffario IMU entro il termine del 31 marzo 2019, termine ultimo ad oggi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, affinché le stesse possano operare per l'anno 2019, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

<b>Presenti</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Votanti</b>	
		<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>
12	3 (Giuggiolini, Mainolfi, Testai)	8	1 (Banti)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio**  
Francesco Bonfantoni

**Il Segretario Generale**  
Simone Cucinotta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*



## **COMUNE DI FUCECCHIO**

*Città Metropolitana di Firenze*

SETTORE 2 - Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne

### **PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 23 del 20/03/2019**

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto BUTI CRISTINA, Responsabile del SETTORE 2 - Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

Fucecchio, lì 21/03/2019

**La Dirigente**  
**SETTORE 2 - Settore Economico**  
**Finanziario e Gestione Risorse Interne**  
**BUTI CRISTINA**



## **COMUNE DI FUCECCHIO**

*Città Metropolitana di Firenze*

### **PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 23 del 20/03/2019**

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta BUTI CRISTINA, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147**bis**, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Fucecchio, 21 marzo 2019

**La Dirigente**  
BUTI CRISTINA



**COMUNE DI FUCECCHIO**

*Città Metropolitana di Firenze*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 11 del 27/03/2019**

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica la delibera n. 11 del 27/03/2019 è Pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/04/2019 al 01/05/2019 e che è esecutiva a far data dal 27/03/2019.

**Istruttore Amministrativo  
CORADESCHI SERENA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*



